

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi da Deutsche Leasing Italia S.p.A. in leasing



Che cosa è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA A ALL RISKS)

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, escluse quelle adibite ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente ai propri Clienti, d'ora innanzi chiamati Conduttori.

DANNI DIRETTI (GARANZIA B RISCHI NOMINATI)

Generali Italia si obbliga, durante il periodo di efficacia della Polizza Convenzione, nei limiti ed alle condizioni tutte della stessa ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati ferme le delimitazioni previste in polizza - causati esclusivamente da:

- ✓ Incendio: combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
- ✓ Fulmine;
- ✓ Esplosione; sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- ✓ Scoppio; repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio;
- ✓ Furto e rapina;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Caduta di aeromobili;
- ✓ Aqua condotta;
- ✓ Fumo;
- ✓ Eventi sociopolitici; per tale garanzia Generali Italia S.p.A. risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa;
- ✓ Sisma;
- ✓ Inondazione, Alluvione, Esondazione;
- ✓ Frana.

La somma assicurata per ciascun bene deve corrispondere:

- a) nel caso di locazione di beni nuovi al prezzo di acquisto da parte dell'Assicurato comprensivo delle spese di diretta imputazione, quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo (esclusa IVA);
- b) nel caso di locazione di beni usati e/o revisionati al valore commerciale delle stesse. I valori suindicati devono risultare dai documenti di compravendita e non devono tener conto di eventuali permute.

Generali Italia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conduttore della cosa assicurata, salvo il caso di dolo o colpa grave.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario dei beni assicurati, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.

In forza di quanto disposto dal DPR 459/96 e fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera g) del presente articolo, si dà atto che la validità della presente assicurazione è comunque subordinata ai beni locati muniti della marcatura UE e che rispettino in ogni caso le prescrizioni stabilite dal citato DPR.



Che cosa non è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA ALL RISKS E RISCHI NOMINATI)

- ✗ gli autoveicoli targati, gli aeromobili e cose su di essi installati, i natanti e cose su di essi installate, le attrezzature di varo, attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria (es. Talpe);
- ✗ containers, macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- ✗ cose di natura estetica e promozionale;
- ✗ beni di valore singolo superiore ad Euro 3.000000,00.
- ✗ beni che hanno più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ impianti per lo smaltimento, raccolta e deposito rifiuti.

I limiti assicurabili con la presente Polizza Convenzione sono:

- ✗ per singolo Conduttore/Sublocatario fino ad € 5.000.000,00;

Sono esclusi dalla garanzia:

- ✗ di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- ✗ causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- ✗ causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o da dolo del Conduttore/Aderente;
- ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ dovuti a smarrimento ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ✗ verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei beni assicurati. Si precisa che sono esclusi i danni da urto, collisione e ribaltamento e qualsiasi altro danno verificatosi durante la circolazione su strada per il quale è prevista la copertura di legge;
- ✗ verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ derivanti da guasti meccanici e/o elettrici: 1) a beni per i quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; 2) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati; 3) ai conduttori elettrici esterni ai beni assicurati; 4) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati.
- ✗ verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore/Aderente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

- ✖ verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato o il Conduttore/Aderente provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- ✖ indiretti da qualsiasi causa originati;

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) sono compresi i danni avvenuti in caso di sisma, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

Non sono considerati terzi:

- ✖ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- ✖ le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- ✖ i danni di cui debba rispondere il Conduttore/Aderente in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;
- ✖ i danni agli altri beni dati in locazione dall'Assicurato;
- ✖ i danni da furto;
- ✖ tutti i rischi di responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ✖ i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore/Aderente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- ✖ i danni da inquinamento in genere;
- ✖ danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- ✖ danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI:

Sono esclusi i danni:

- ✖ conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ✖ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
- ✖ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✖ di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- ✖ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- ✖ conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Sisma:

- ✖ da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma; causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Inondazione, Alluvione, Esondazione":

✖ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica; Frane; causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Frana":

✖ da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione; causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; danni a cose mobili all'aperto; danni causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicati in contratto. Le garanzie prevedono limiti di copertura, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino con la possibilità di estendere la copertura nei paesi dell'Unione Europea considerando il raddoppio dei minimi di polizza, previa evidenza nel tabulato mensile dei beni assicurati all'estero (copertura automatica max. 15 contratti annui dopodiché copertura previa autorizzazione della Compagnia).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia al broker Aon o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dal Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Conduttore;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto;
- altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza devi inviare al Contraente, 90 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione mediante lettera raccomandata o Pec.

Il Conduttore può recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.